

masse umane anonime compresse in giganteschi alveari urbani, conducenti alcoolizzati interrogati nottetempo nel freddo di un'autostrada, uffici lussuosi dove i *gangsters* facevano il bilancio delle loro attività.

Ed allora questo volume così apparentemente ingenuo nella sua ostinazione (tipicamente anglosassone!) di trovare strade matematiche per limitare la criminalità ci sollecita riflessioni più profonde ed assume una connotazione più candidamente feroce.

Esso ci porta a considerazioni sulla civiltà tecnologica e sul suo fondamento illuministico, dove la felicità si riteneva raggiungibile attraverso la via dell'abbondanza dei beni materiali.

Conosciamo, tuttavia, sin troppo bene e sino in fondo la « bugia » che si cela dietro tale credenza e sappiamo che essa conduce alla massificazione, all'inurbamento, all'alienazione, all'impoverimento spirituale, alla generalizzazione del crimine.

Nonostante queste e simili considerazioni siano state espresse già da molti decenni e debbano perciò ritenersi obsolete, i politici — ma non sono affatto isolati! — ostinatamente perseguono l'obiettivo che se è vero, come è vero, che le scienze fisiche hanno condotto all'attuale progresso l'umanità, con le medesime scienze fisiche si deve e si può trovare il « castigo » matematicamente « giusto » per correggere le devianze di quanti con il « progresso » non sanno convivere.

In questo aver reso ancora più cosciente in noi tale discrasia risiede la vera utilità della pubblicazione (*Concetta Fragapane*).

---

MARCELLO BUONAMANO - « Polizia penitenziaria ». Voce del *Dizionario enciclopedico di polizia*, IV volume. Ed. Bucalo, Latina, dicembre 1978.

L'opera, composta di cinque volumi, (il quinto è in corso di pubblicazione) ha impegnato notevolmente un gruppo omogeneo di docenti universitari, giuristi, magistrati, alti funzionari, esperti che hanno offerto, ad alto livello, la loro collaborazione qualificata.

L'intento del coordinatore, dott. Donato Palazzo, giurista di nota dottrina e di ricca esperienza, è stato quello di offrire al lettore, in modo del tutto originale, un quadro completo e dinamico del concetto di Polizia così da comprendere, nelle 100 voci in cui l'opera si articola, anche quella relativa alla materia penitenziaria, che è stata trattata, sotto il titolo di « Polizia Penitenziaria », dal dott. Marcello Buonamano, già ispettore generale nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

L'elaborato consta di circa 140 pagine, è intessuto in gran parte di acuti riferimenti normativi, di note bibliografiche ed è suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi.

Il capitolo I che è dedicato agli aspetti storici del penitenziarismo accenna alle origini e all'evoluzione della pena e del carcere e si

sofferma sulla «teoria dei sistemi penitenziari» sorta alla fine del secolo XVIII sulla base ideologica creata dall'originale visione penitenziaria di John Howard.

In detto capitolo non sfugge l'importanza della dialettica suscitata dalla «Scuola positiva» né le polemiche sul Regolamento per le carceri e i Riformatori governativi del 1891 né sulla riforma penale e penitenziaria del 1930-31 che, come è noto, per effetto del nuovo movimento di idee, pose, accanto alle pene, le misure di sicurezza e istituì la figura del giudice di sorveglianza.

Nel capitolo II, non meno interessante del primo, l'Autore illustra, in modo magistrale, il N.O.P. introdotto, come è noto, con la legge 26 luglio 1975, n. 354, e con il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, rispettivamente modificati nel 1977 con le leggi n. 1 del 12 gennaio e n. 450 del 20 luglio e con il D.P.R. n. 339 del 24 maggio.

Il Buonamano, in tale circostanza, non si lascia sfuggire l'occasione per porre in particolare risalto la storia tormentata e tormentante della Riforma che si allunga nell'arco di 18 anni.

Egli lo fa a ragion veduta per costituire il presupposto di una trattazione ampia (ben 76 pagine) della problematica penitenziaria.

Infatti il trattamento del detenuto è visto da varie ottiche: da quello *stricto sensu* giuridico a quello «inteso in termini di condizioni di vita detentiva e di offerta di servizi diretti a sostenere gli interessi umani, morali, culturali e professionali dei detenuti e degli internati».

Tutto offre pretesto logico all'Autore per illustrare le norme penitenziarie tese allo scopo trattamentale del detenuto e dell'internato.

Vengono chiarite nel loro contenuto le norme relative alle strutture edilizie, all'arredamento degli ambienti, all'alimentazione, all'assistenza sanitaria, all'igiene, al vestiario e al corredo, alla partecipazione dei soggetti a certi aspetti della vita dell'istituto (attività culturali, ricreative e sportive, gestione del servizio di biblioteca, controllo del vitto), ai rapporti con i familiari e con il mondo esterno (colloqui, corrispondenza epistolare e telefonica, permessi, informazioni, contatti con gli assistenti volontari, partecipazione della comunità esterna alla vita degli istituti), ecc.

Finalmente l'Autore giunge al concetto più vero e più discusso del trattamento rieducativo inteso nel senso più squisitamente tecnico.

In 22 pagine tale aspetto del trattamento viene posto in particolare risalto.

Emergono quindi norme che, in aderenza al moderno indirizzo clinico-criminologico e alle raccomandazioni delle Regole minime dell'O.N.U., determinano i principi fondamentali del trattamento rieducativo e ne prevedono le modalità di attuazione, per rendere operanti il dettato dell'art. 27, 3° comma, della Costituzione (le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato») e le disposizioni di cui all'art. 213, 3° comma, del codice penale (negli istituti per le misure di sicurezza deve essere «adottato un particolare regime educativo o curativo o di lavoro»).

Nel corso di tale importantissima trattazione l'Autore pone l'accento sui principi fondamentali a cui si ispira la nuova legislazione penitenziaria che si sintetizzano nella « individualizzazione del trattamento rieducativo » e nella « progressione » del medesimo.

Osservazione scientifica della personalità, interventi degli operatori penitenziari intesi anche nel senso più tecnico possibile, libertà vigilata, assistenza post penitenziaria (come continuazione della parabola trattamentale e, per molti aspetti, conclusione della parabola stessa) occupano un posto non certamente di secondo piano e chiudono la trattazione dell'aspetto rieducativo.

La nuova « magistratura di sorveglianza » trova opportuna collocazione ed ampiezza di trattazione.

Infatti l'Autore, in 24 pagine, offre il quadro completo del rilevante ruolo — garantistico ed operativo — conferito dal legislatore alla magistratura di sorveglianza nel campo penitenziario. Dopo aver ricordato l'istituzione, accanto al preesistente magistrato di sorveglianza, della « sezione di sorveglianza », organo collegiale misto di giudici togati e di esperti, passa ad illustrare le loro funzioni.

In tal modo trovano spazio le trattazioni delle « funzioni di vigilanza » di detto magistrato, le « funzioni deliberative a contenuto ordinatorio e decisorio » espletate con « ordine di servizio » o con altri provvedimenti amministrativi; delle funzioni deliberative a contenuto decisorio del magistrato della Sezione di sorveglianza espletate con « ordinanza » emessa a conclusione del « procedimento di sorveglianza »; delle funzioni consultive, delle altre funzioni o, meglio, degli altri interventi del magistrato di sorveglianza nel campo penitenziario che, per la loro natura, non sono inseribili nelle dianzi accennate funzioni.

Concludono la trattazione delle funzioni in questione alcune considerazioni, non prive di acume, con le quali l'Autore stigmatizza le funzioni stesse e le attribuzioni del magistrato di sorveglianza sotto il profilo logico-giuridico e pratico e, in particolare sul modo come il legislatore ha attuato l'antica aspirazione della dottrina circa l'intervento garantistico del giudice nell'attività penitenziaria e la giurisdizionalizzazione dell'esecuzione penitenziaria.

Un intero capitolo, il terzo, tratta di alcune categorie di personale.

In particolare sono illustrate la struttura, l'organizzazione e i compiti istituzionali del « Corpo degli agenti di custodia », ampio spazio trova, a tal proposito, il delicato problema dell'uso delle armi.

Sono illustrate altresì alcune attribuzioni delle « suore », delle « vigilatrici penitenziarie » delle case circondariali e di reclusione femminili, dei « custodi » e delle « guardiane » delle case mandamentali nonché degli « assistenti sociali » incaricati dell'assistenza e della vigilanza dei soggetti affidati loro in prova o sottoposti al regime di semilibertà.

Altro capitolo, il quarto, tratta di categorie di personale appartenenti all'Arma dei Carabinieri incaricati di svolgere compiti che comunque s'inseriscono nel contesto penitenziario, come quelli della

« custodia » e della « vigilanza » dei detenuti e degli internati in permesso — quando l'autorità giudiziaria ne abbia disposto la scorta — o in traduzione in altri istituti o nei luoghi esterni di cura, del « piantonamento » dei detenuti e degli internati dei predetti luoghi esterni di cura, nonché della « vigilanza » dei sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o al regime della medesima perché in licenza.

Infine l'ultimo capitolo, il quinto, tratta di tre importanti provvedimenti — uno amministrativo, gli altri due legislativi — che hanno apportato modifiche, per molti aspetti, di una certa rilevanza all'ordinamento penitenziario e precisamente il Decreto ministeriale del 4 maggio 1977 che riguarda l'affidamento all'Arma dei Carabinieri della vigilanza esterna delle cosiddette « supercarceri »; la legge 20 luglio 1977, n. 450, che riguarda il regime più restrittivo dei permessi; gli articoli 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente l'attribuzione ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario delle attività relative; l'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e degli internati, nonché delle vittime del delitto; l'assistenza postpenitenziaria e gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

L'Autore esamina partitamente tali innovazioni, illustrandone le motivazioni, sottolineandone la portata, evidenziandone le difficoltà di attuazione e facendo in merito interessanti osservazioni e considerazioni.

Questo in generale e, per molti aspetti, in particolare il contenuto della « voce » in oggetto, in cui l'Autore ha spesso dimostrato, scendendo nei dettagli con un impegno ed una costanza apprezzabilissimi, di saper dare al lettore e allo studioso un orientamento schiettamente tecnico nel vasto e complesso campo del penitenziarismo, di guidarli ad un giudizio il più possibilmente sereno, equilibrato ed obiettivo, di incentivarli ad un serio approfondimento attraverso una ricerca specifica.

Non sono soltanto queste le caratteristiche positive di questo pregevole ed informatissimo lavoro, il lettore attento potrà scoprire le altre da solo.

Conclusivamente, per quanto precede, l'esaminata voce monografica del *Dizionario enciclopedico di polizia* sia per i suoi contenuti sia per l'ampiezza della trattazione nonché per l'organicità e la completezza espositiva può costituire un apporto notevole alla problematica penitenziaria specie nei suoi molteplici aspetti giuridici.

Quest'ultimo motivo avrebbe potuto costituire giustificazione e base per la pubblicazione del lavoro in esame in modo autonomo (Ignazio Sturniolo).